



FORUM DI PREVENZIONE INCENDI

MILANO 26 – 27 OTTOBRE 2011

**Dalla direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE (CPD)
al nuovo regolamento UE n. 305/2011
sui Prodotti da Costruzione (CPR)**

ARCH. SERGIO SCHIAROLI

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA**



DALLA CPD AL CPR



PERCHE' SOSTITUIRE LA CPD

20 anni dalla pubblicazione

esperienza raccolta da tutte le parti interessate

coerenza con le politiche comunitarie di base:


- Strategia di Lisbona
- iniziative di semplificazione “Better Regulation”
- “Nuova Cornice Legislativa” (NLF)

definire meglio gli obiettivi della normativa comunitaria

facilitarne l'attuazione e semplificare i meccanismi


diminuire gli oneri amministrativi delle imprese (PMI) “Small Business Act”.

Il CPR mira a risolvere i problemi riscontrati nell'applicazione della CPD e ad eliminare tutti quegli ostacoli regolamentari e tecnici alla libera circolazione dei prodotti da costruzione tuttora in essere



PRINCIPALI OBIETTIVI concetti chiave :

- **Chiarire** elementi fondamentali come l'approccio generale (prestazionale piuttosto che prescrittivo), il significato e l'uso (obbligatorio o no) del marchio CE;
- **Semplificare** la procedura per ottenere il marchio CE riducendo l'onere amministrativo delle imprese, in particolare delle microimprese anche mediante l'uso di procedure semplificate;
- **Accrescere la credibilità** del sistema, grazie a più chiari criteri per designare e notificare gli organismi coinvolti nella valutazione e verifica dei prodotti da costruzione e ad un miglior coordinamento della sorveglianza sul mercato interno;
- **Incrementare l'armonizzazione** delle condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione utilizzando un linguaggio tecnico comune (per fabbricanti ed autorità pubbliche) in coerenza con il rinnovato quadro legislativo comunitario e altri obiettivi e politiche dell'Unione europea.



Il negoziato e il compromesso politico del CPR

| | |
|---|-------------------|
| Proposta della <u>Commissione</u> al Parlamento e al Consiglio: | 23 Maggio 2008 |
| Opinione del <u>Parlamento</u> in prima lettura: | 24 Aprile 2009 |
| Opinione del <u>Comitato Economico e Sociale</u> : | 25 Febbraio 2010 |
| Adozione della posizione del <u>Consiglio</u> : | 13 Settembre 2010 |
| Accordo di compromesso al <u>COREPER</u> : | 8 Dicembre 2010 |
| Opinione del <u>Parlamento</u> in seconda lettura: | 18 Gennaio 2011 |
| Opinione della <u>Commissione</u> in seconda lettura: | 28 Febbraio 2011 |
| Adozione della posizione del <u>Consiglio</u> in seconda lettura: | 28 Febbraio 2011 |
| Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE: | 4 Aprile 2011 |

Commissione
Mercato dei prodotti

Parlamento MS
Sicurezza e qualità delle
costruzioni

compromesso politico



DALLA CPD AL CPR



CPD vs CPR



20 pag. + 13 GP's



39 pag. + ? GP's

ARCH. SERGIO SCHIAROLI



Differenze tra CPD CPR

- **Regolamento:** applicazione diretta in tutti gli Stati membri senza necessità di provvedimenti di recepimento nazionali
- **Direttiva:**
 - interpretazione: 6 Documenti Interpretativi e 16 Linee Guida
 - applicazione: in maniera diversa negli stati membri marcatura CE non obbligatoria in 5 paesi: Finlandia, Irlanda, Norvegia, Svezia e Regno Unito



Articolo 1:

- fissa le condizioni per l'immissione sul mercato
- stabilisce disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE

La marcatura CE non attesta più la conformità del prodotto ad una specificazione tecnica

Rappresenta conclusione di un iter armonizzato con cui si valuta, accerta e garantisce, con procedure di prova o di calcolo e di controllo della produzione ed infine si dichiara la prestazione di un prodotto da costruzione

La Dichiarazione di Prestazione (DoP) diventa il documento fondamentale che sostituisce la Dichiarazione di Conformità e senza il quale non può essere apposta la marcatura CE



DALLA CPD AL CPR



Le prestazioni dei prodotti da costruzione sono definite in relazione alle caratteristiche essenziali stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate in funzione dei

REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE

[CPR BWR.doc](#)



Articolo 4

Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato.

Le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla sua prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali, possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione

Dichiarazione di prestazione e marcatura CE
obbligatorie



Articolo 5 Deroghe

(In mancanza di disposizioni comunitarie o nazionali)

- **Prodotti fabbricati in esemplare unico o, su specifica del committente, in un processo non in serie;**
- **Prodotti fabbricati in situ;**
- **Prodotti fabbricati con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette.**

In tali casi è comunque prevista la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili.



Articolo 6 Contenuto della dichiarazione di prestazione

- a) l'uso o gli usi previsti del prodotto, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile;**
- b) l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati;**
- c) la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati;**



Articolo 6 Contenuto della dichiarazione di prestazione

inoltre se del caso:

d) la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo;

e) la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto concernenti l'uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere sul mercato;

f) per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata);



**Al contrario di quanto previsto dalla CPD, per cui
la Dichiarazione di conformità rimane al
fabbricante e le informazioni sul prodotto sono
riportate unitamente alla marcatura CE apposta
sul prodotto stesso,**

**la DoP è un documento separato che accompagna
sempre il prodotto.**



Le specifiche tecniche armonizzate

- le **Norme Armonizzate (hEN)** adottate dal **CEN/CENELEC** a seguito di mandato della Commissione
- i **Documenti per la Valutazione Europea (EAD)** adottati dall'organizzazione dei TAB ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee ETA (per i prodotti non coperti o non interamente coperti da norma armonizzata)

CPR

ETA (European Technical Assessment)

CPD

ETA (European Technical Approval)



La valutazione e verifica della costanza della prestazione

L'attestazione della conformità ad una specificazione tecnica armonizzata (CPD), è sostituita dalla valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto

I sistemi della CPD vengono semplificati e ridotti

- 1+/1 certificazione di prodotto
- 2+ certificazione fpc con sorveglianza Non più Sistema 2
- 3 prove iniziali di tipo
- 4 solo compiti del fabbricante nessun intervento di parte terza

Si introducono criteri nuovi e più rigorosi per la notifica degli organismi (regolamento CE n. 765/2008)



Procedure semplificate

Articolo 36 Documentazione Tecnica Appropriata **(Misure per ridurre i costi delle prove)**

- Prova non necessaria
- Condividere la prova di tipo
- Prove di tipo a cascata

!! Se per il prodotto è applicabile il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 1+ o 1, la documentazione tecnica appropriata è verificata da un organismo di certificazione di prodotto notificato !!



Procedure semplificate ***Articolo 37 microimprese***

possono sostituire la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, per i soli sistemi 3 e 4, mediante l'uso di metodi diversi da quelli previsti dalla norma armonizzata applicabile e senza l'intervento di organismi notificati.

Il fabbricante deve dimostrare la conformità del prodotto da costruzione ai requisiti applicabili mediante una **Documentazione Tecnica Specifica (STD)** nonché dimostrare l'equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate



Articolo 38 Altre Procedure semplificate

Per prodotti fabbricati in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installati in una singola ed identificata opera di costruzione:

Il fabbricante può sostituire la parte relativa alla valutazione della prestazione del sistema applicabile con una **documentazione tecnica specifica STD** che dimostra la conformità di tale prodotto ai requisiti applicabili e l'equivalenza delle procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme armonizzate.

Se per il prodotto è applicabile il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 1+ o 1, la documentazione tecnica specifica è verificata da un organismo di certificazione di prodotto notificato.




Vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia

In linea con Regolamento CE n. 765/2008

L'attività di vigilanza sul territorio nazionale è una responsabilità dello Stato membro

comporta l'obbligo di verifica quando ci sono sufficienti ragioni di ritenere che un prodotto non garantisca le prestazioni dichiarate o presenti rischi per la salute o la sicurezza delle persone

Le **autorità di vigilanza del mercato** adottano, tutte le misure ritenute necessarie innanzitutto a livello nazionale e, nel caso ritengano che la non conformità non si limiti al proprio territorio, informano la Commissione e gli altri Stati membri



Entrata in vigore e transitori

Il CPR è entrato in vigore il 24 aprile 2011

Transizione: la maggior parte dei contenuti tecnici del CPR saranno applicabili solo a partire dal 01 luglio 2013 :

- i prodotti immessi sul mercato ai sensi della CPD prima del 01 luglio 2013 sono ritenuti conformi al regolamento;
- sarà possibile far riferimento a dichiarazioni e certificazioni di conformità, ETA e ETAG rilasciati o pubblicati entro tale data per redigere successivamente una dichiarazione di prestazione.

Per consentire dal 01 luglio 2013 l'operatività dell'intero sistema entrano immediatamente in vigore:

- Articoli 1 e 2 – Oggetto e definizioni;
- Articoli da 29 a 35 ed Appendice IV riguardanti gli organismi di valutazione europea (TAB);
- Articoli da 39 a 55 riguardanti gli Organismi Notificati (NB);
- Articolo 64 riguardante il Comitato Permanente per le Costruzioni.

Grazie per l'attenzione !